

Visto d'ingresso per motivi turistici – Cass. n. 15089/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Visto d'ingresso per motivi turistici - Diniego - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di visti di ingresso, disciplinati dal reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e dal d.m. n. 850 del 2011, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative all'impugnazione del diniego di concessione del visto d'ingresso per turismo, il cui rilascio è subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale da parte della P.A. della sussistenza di requisiti e condizioni, che esclude la possibilità di configurare, in capo al cittadino straniero richiedente, una posizione di diritto soggettivo al relativo ottenimento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta da un cittadino egiziano per il rilascio di un visto turistico in Italia, della durata di tre mesi, rigettata dall'Ambasciata in ragione del difetto di mezzi di sussistenza ed inattendibilità delle informazioni giustificative, benché riqualficata dal TAR come richiesta di un visto d'ingresso per motivi familiari).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15089 del 12/05/2022 (Rv. 664660 - 01)

Corte

Cassazione

15089

2022